



Comune di Foggia

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

(Delib. C.C. del 11.12.2014 n. 216)

art. 1

Istituzione dell' albo

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo delle imprese per l'affidamento di forniture, lavori e servizi di competenza del Comune di Foggia.
2. L'Albo sarà utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e servizi con le modalità di esperimento delle procedure negoziate o delle trattative private, così come regolate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
3. Tali imprese sono classificate nell'Albo per categorie individuate con atto del Dirigente del Servizio Contratti ed Appalti .
4. L'aggiornamento e la modifica di tali categorie è effettuata con atto dello stesso Dirigente sentiti gli altri Dirigenti.

art. 2

Campo di applicazione

1. L'Albo delle imprese di fiducia dell'Amministrazione, costituito ai sensi del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato per l'affidamento a mezzo di trattativa privata, preceduta o meno da gara ufficiosa e mediante cottimo fiduciario o per la integrazione, nei casi consentiti dalla vigente legislazione, degli elenchi delle imprese che, a seguito di pubblicazione di preavviso di gara, si sono proposte per la partecipazione alla gara stessa.
2. Lo scopo che s'intende raggiungere con l'istituzione del suddetto Albo è il seguente:
 - a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi ed espletamento dei lavori, che prevedono l'invito alle imprese, senza pubblicazione dello specifico bando di gara;
 - b) dotare l'Amministrazione di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche.
3. L'Albo non è sostitutivo degli analoghi Albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.
4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione, quando si tratti di forniture, servizi e lavori che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte

iscritte, di invitare o interpellarne anche altre ditte ritenute idonee, purché chiedano ed ottengano l'iscrizione all'Albo, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo.

art. 3 **Pubblicità**

1. Con cadenza biennale il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti pubblica apposito avviso per l'iscrizione ed aggiornamento dell'Albo mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Istituzionale dell'Ente.
2. L'avviso deve riportare le seguenti indicazioni:
 - a) modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati;
 - b) esatta indicazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.
3. L'avviso e la modulistica per l'iscrizione sono disponibili in ogni tempo sul sito del Comune.

art. 4 **Domande di iscrizione**

1. Le imprese interessate all'iscrizione dovranno far pervenire domanda in carta libera a mezzo servizio postale o a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente utilizzando i modelli disponibili sul sito internet del Comune.
2. Le domande possono essere presentate in ogni momento senza termine di scadenza.
3. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche.
4. Le imprese dichiarano al momento dell'iscrizione se vi sono rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con i rappresentanti di altre imprese iscritte all'Albo ovvero partecipazioni che consentano il controllo in altre imprese iscritte all'Albo e si impegnano a dichiarare eventuali modifiche.

art. 5 **Requisiti per l'iscrizione all' albo**

1. I soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere attestati ed adeguatamente documentati.
3. Esse sono invitate comunque ogni biennio dall'istituzione dell'Albo a documentare la permanenza dei requisiti di ammissione.
4. L'iscrizione all'Albo delle imprese che abbiano in corso un contenzioso con l'Ente è sospesa per la durata del contenzioso stesso.

art. 6 **Adempimenti d'ufficio**

1. Le domande pervenute sono istruite dal Servizio Appalti e Contratti.
2. L'istruttoria delle domande pervenute e della relativa documentazione dovrà concludersi entro 40 giorni dalla presentazione.
3. Entro lo stesso termine potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti o documentazione alle ditte richiedenti.
4. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o documentazione è di 10 giorni dalla richiesta.
5. Nei successivi 30 giorni il Dirigente decide per l'iscrizione o il diniego motivato di iscrizione all'Albo

6. In ogni caso, l'iscrizione all'Albo delle imprese idonee interviene nel termine massimo di 70 giorni dalla presentazione della domanda.
7. Le imprese sono iscritte nell'Albo con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti da adottare con cadenza trimestrale secondo l'ordine cronologico quale risulterà dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

art. 7

Revisione dell' albo su richiesta

1. In qualsiasi momento le imprese iscritte all'Albo possono chiedere la revisione dei propri dati di iscrizione.
2. La procedura di revisione è quella prevista dall'articolo 6.

art. 8

Cancellazione dall' albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di iscrizione;
 - b) quando a carico dell'iscritto sia accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero in presenza di procedura di liquidazione o cessazione dell'attività;
 - c) mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
 - d) mancata risposta ad inviti dell'Amministrazione per tre volte consecutive;
 - e) mancato rispetto degli obblighi di cui al successivo articolo 11.
2. La cancellazione dall'Albo comporta il divieto di iscrizione all'Albo delle imprese per tre anni.
3. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

art. 9

Procedura per la cancellazione

1. Nei casi previsti dall'art. 8, il Dirigente del Servizio Contratti ed Appalti dà comunicazione al legale rappresentante dell'impresa, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.
2. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine il Dirigente si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Albo.
3. Le determinazioni del Dirigente devono essere rese note alla impresa interessata entro trenta giorni.

art. 10

Utilizzazione dell' albo per l'affidamento di forniture o lavori e servizi a trattativa privata

1. L' Albo viene utilizzato in conformità a quanto dispongono in ordine alla trattativa privata le leggi vigenti e con le modalità operative di cui ai Regolamenti vigenti per la disciplina dei contratti.
2. Il Dirigente del Servizio interessato, in casi particolari e quando ciò sia necessario per assicurare all'Ente la migliore fornitura, lavoro o servizio, in considerazione di aspetti tecnici e/o concorrenziali rilevanti può invitare alla gara ufficiosa tutte le imprese iscritte nella relativa categoria dell'Albo o può avvalersi anche di imprese non iscritte qualora trattasi di categoria per la quale non vi siano iscrizioni o siano insufficienti; nel qual caso sono invitate almeno cinque imprese nel rispetto del Regolamento.

3. Per tutti gli affidamenti si utilizzerà il criterio della turnazione.
4. Ciascun turno di affidamento ha la durata sino alla data di aggiornamento annuale dell'Albo.
5. Ciascun candidato potrà ricevere un solo incarico per ogni turno di affidamento.
6. Il candidato potrà ricevere più di un incarico se nell'Albo non vi sono altri candidati con la specializzazione richiesta per il servizio - fornitura - lavoro da affidare, o se l'affidamento ricevuto sia di importo inferiore ad Euro 40.000,00.

art. 11

Obblighi per le imprese affidatarie di cottimi fiduciari

1. Le imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture in seguito a cottimi dovranno essere in regola con il Certificato di Regolarità Contributiva (DURC) , ai sensi della vigente normativa.
2. Nei casi d'urgenza la fornitura, il lavoro o il servizio potranno essere affidati previa richiesta di acquisizione della certificazione di regolarità contributiva.
3. La mancata regolarità di detta certificazione o la certificazione di non regolarità contributiva comporta la risoluzione del contratto, la cancellazione dall'Albo e tutte le altre sanzioni accessorie previste per legge.
4. Le imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture in seguito a cottimi sono obbligate ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta la revoca dell'affidamento e la cancellazione dall'Albo.

art. 12

Pubblicità dell' albo e successivi aggiornamenti

1. L'Albo delle imprese è pubblicato sul sito del Comune di Foggia.

art. 13

Disposizioni transitorie

1. Dopo la prima iscrizione nell'Albo la stessa è conservata per le imprese che sono state iscritte secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Il Servizio Contratti ed Appalti potrà chiedere alle imprese già iscritte dichiarazioni e documentazioni conformi a quelle introdotte con le disposizioni presenti.